



**A.S.A.C.**

## **Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione**

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28*

### **REGOLAMENTO DI PROCEDURA**

#### **Articolo 1**

##### **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica a qualsiasi controversia riguardante diritti disponibili che le parti intendono risolvere attraverso la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione.

L'Organismo vigila, anche attraverso il proprio responsabile, sull'operato dei mediatori e di tutti coloro che prestano la loro opera o il loro servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione affinché venga rispettato l'obbligo della riservatezza su tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nell'ambito della mediazione.

La mediazione potrà essere attivata volontariamente dalle parti, in forza di una disposizione di legge, su disposizione di un giudice ovvero in virtù di una clausola contrattuale.

La procedura di mediazione potrà svolgersi anche secondo modalità telematiche. La piattaforma telematica utilizzata garantisce la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto del requisito della riservatezza.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione, o, in assenza di volontà delle parti, presso l'Organismo scelto dal Presidente dell'Asac.

#### **Articolo 2**

##### **Responsabile dell'Organismo**

Il responsabile dell'Organismo vigila sull'operato dei mediatori e di tutti coloro che prestano la loro opera o il loro servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione affinché venga rispettato l'obbligo della riservatezza su tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nell'ambito della mediazione.

Il responsabile dell'Organismo deve inoltre:

- nominare il mediatore, ove non vi abbiano provveduto le parti congiuntamente;
- fissare il primo incontro di mediazione non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni, salvo diversa indicazione delle parti, dal deposito della domanda;
- convocare le parti attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via e-mail, oppure attraverso la parte istante;
- provvedere alla eventuale sostituzione del mediatore sia nel caso la richiesta provenga dal mediatore sia nel caso in cui la richiesta provenga da una o da tutte le parti coinvolte;
- nominare, su richiesta del mediatore incaricato, uno o più mediatori ausiliari;
- nominare, su richiesta del mediatore incaricato, uno o più mediatori valutativi;



**A.S.A.C.**

## **Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione**

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28*

- nominare, su richiesta del mediatore incaricato, esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali;
- custodire e regolamentare l'accesso al fascicolo della mediazione debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione;
- curare l'invio al responsabile del registro della scheda di valutazione del procedimento di mediazione alla fine di ogni procedura di mediazione;
- rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo;
- rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- trasmettere la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

Il responsabile dell'organismo nomina il mediatore che risponda ai requisiti di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza tali da consentire un corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Inoltre, il mediatore verrà nominato prediligendo la competenza tecnica e professionale relativa alla controversia trattata, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta.

### **Articolo 3**

#### **Iniziativa**

La mediazione si attiva attraverso la presentazione, presso la segreteria dell'A.S.A.C., dell'istanza di avvio attraverso l'apposito modulo predisposto dall'Organismo.

L'istanza può essere presentata da una sola delle parti in lite o da tutte le parti coinvolte e congiuntamente.

La domanda deve pervenire alla sede A.S.A.C. territorialmente competente, attraverso una delle seguenti modalità:

- a. deposito diretto dell'originale in segreteria;
- b. trasmissione via posta elettronica
- c. trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi previsti al sub b, la domanda di avvio in originale dovrà essere successivamente depositata presso la sede territorialmente competente durante i giorni e gli orari previsti e prima dell'inizio della mediazione.

La domanda si considera, in ogni caso, depositata solo nel momento in cui perviene in originale alla sede dell'Organismo.



**A.S.A.C.**

## **Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione**

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28*

Riguardo alla territorialità e responsabilità delle parti individuare la sede competente, pur nella consapevolezza che la competenza territoriale è derogabile su accordo delle parti.

Le domande di mediazione sono numerate progressivamente e registrate nell'apposito elenco previsto dalle norme vigenti in ordine cronologico di presentazione. L'elenco è unico per tutto il territorio nazionale e per tutte le sedi secondarie.

Alla domanda di mediazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta del versamento di quanto dovuto ad A.S.A.C. per i diritti di segreteria.

In assenza del versamento come sopra indicato la domanda verrà considerata irricevibile ed A.S.A.C. non sarà obbligata a svolgere alcuna attività. Non provvederà, pertanto, a nominare il mediatore e non rilascerà alcun verbale o dichiarazione.

La mediazione ha una durata di sei mesi dalla data di deposito della domanda, considerando come tale il giorno del ricevimento della stessa da parte dell'Organismo. Nel caso in cui le parti si attivino su disposizione del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito della domanda.

Prima della sua scadenza, la mediazione può essere prorogata per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Tale proroga dovrà risultare da accordo scritto delle parti che potrà risultare dal verbale o da un suo allegato.

La domanda di mediazione deve contenere necessariamente l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

### **Articolo 4**

#### **Luogo di svolgimento della mediazione**

La mediazione può svolgersi, senza formalità:

- presso le sedi dell'Organismo;
- presso la sede del singolo mediatore;

# Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28

- presso le sedi degli Organismi di mediazione con i quali l'A.S.A.C. abbia concluso accordi in merito alla gestione delle procedure di mediazione;
- presso la sede dei singoli mediatori degli Organismi di mediazione con i quali l'A.S.A.C. abbia concluso accordi in merito alla gestione delle procedure di mediazione;
- presso qualsiasi altro luogo specificamente indicato dal Responsabile dell'Organismo;
- presso qualsiasi altro luogo che le parti abbiano scelto di comune accordo anche con il Responsabile dell'Organismo e il mediatore designato o prescelto.

Su richiesta di una o di tutte le parti, la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche nel rispetto degli articoli 8bis e 8ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Ciascuna delle parti ha la possibilità, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di richiedere lo svolgimento di uno o più incontri da remoto.

## Articolo 5

### Nomina del mediatore

L'elenco dei mediatori iscritti presso il Ministero della Giustizia nelle liste di A.S.A.C. è consultabile sul sito internet all'indirizzo [www.asac-agenzie.it](http://www.asac-agenzie.it) o [www.conciliatori.it](http://www.conciliatori.it) o [www.mediatoricivili.it](http://www.mediatoricivili.it).

Le parti sono libere di scegliere congiuntamente il mediatore e lo indicano nella domanda di avvio. Il Responsabile dell'Organismo ne prende atto e, se non ci sono motivi che ostacolano tale scelta, il mediatore riceverà l'incarico.

Se le parti non scelgono alcun mediatore, il Responsabile dell'Organismo provvederà a nominare il mediatore assicurandone l'indipendenza, l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e secondo criteri che potranno riferirsi alla competenza tecnica e professionale del mediatore relativa alla controversia trattata, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, la localizzazione geografica o una eventuale turnazione decisa dagli organi dell'Organismo.

A tale scopo l'organismo procederà a formare degli elenchi al fine di distinguere per categorie i propri mediatori in relazione alle specifiche competenze professionali accertate.

## Articolo 6

### Incompatibilità del mediatore

Oltre alle incompatibilità previste dal codice etico, il mediatore non può accettare la nomina nel caso in cui intrattenga rapporti economici o professionali con una delle parti ovvero nel caso in cui una delle parti del procedimento si avvalga dell'assistenza di un professionista che sia con lui associato o socio.

Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

## Articolo 7

### Tirocinanti e loro disciplina

È garantito ai tirocinanti, ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale (articolo 23 del dm 150/2023), di assistere agli incontri di mediazione, previo consenso del Responsabile dell'Organismo e del mediatore e previa sottoscrizione, da parte del tirocinante, di una dichiarazione di riservatezza.

Il tirocinio consisterà nell'assistere agli incontri di mediazione gestiti dall'Organismo. Il tirocinante ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione ed è tenuto, pertanto, a sottoscrivere, prima della sua partecipazione, una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Il tirocinio avrà luogo nelle seguenti modalità:

- partecipazione diretta
- in aula collegata con videocamera o con collegamento telematico nel rispetto del diritto alla privacy dei soggetti coinvolti.

Durante l'esecuzione del tirocinio, il mediatore potrà temporaneamente escludere la partecipazione dei tirocinanti da alcune fasi del procedimento di mediazione per esigenze funzionali allo svolgimento del procedimento e all'esito della mediazione.

## Articolo 8

### Obblighi del mediatore

Il mediatore svolge personalmente l'attività di mediazione. Non può rifiutarsi di svolgere la mediazione che gli viene affidata. È, inoltre, obbligato, prima di iniziare, durante o alla fine di qualsiasi attività legata al procedimento di mediazione affidatogli a:

- sottoscrivere l'accettazione dell'incarico;
- sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alle parti coinvolte nella mediazione;
- sottoscrivere una dichiarazione di neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia oggetto della mediazione;
- trasmettere al Responsabile dell'Organismo tutte le dichiarazioni sopra descritte;

# Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione

iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28

- trasmettere tempestivamente al Responsabile dell'Organismo tutta la documentazione ricevuta dalle parti per l'inserimento nel fascicolo della procedura;
- segnalare ai sensi della disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche le operazioni sospette;
- consegnare alle parti, alla fine del procedimento, la scheda di valutazione del servizio allegata al presente regolamento, avendo cura di ritirarla compilata e recapitarla al Responsabile dell'Organismo.

L'accettazione dell'incarico comporta, per il mediatore, l'obbligo di osservare scrupolosamente il presente regolamento con l'allegato codice etico.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto divieto, altresì, di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore, dopo l'inizio della mediazione, è obbligato a:

- corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo;
- comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
- comunicare qualsiasi altro caso di impedimento.

In caso di richiesta di sostituzione, il Responsabile dell'Organismo provvederà a nominare un altro mediatore iscritto nell'elenco.

Nel caso in cui la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sua sostituzione decide, il Presidente del Consiglio Direttivo dell'A.S.A.C..

## Articolo 9

### Avvio della mediazione

Il Responsabile dell'Organismo, ricevuta la domanda di avvio della mediazione e verificato il pagamento di quanto dovuto dalle parti istanti, provvede a:

- nominare il mediatore, ove non vi abbiano provveduto le parti;
- fissare il primo incontro di mediazione non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni, salvo diversa indicazione delle parti, dal deposito della domanda;
- trasmettere alle parti la convocazione attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via e-mail, agli indirizzi indicati nella domanda di avvio, comunicandone altresì gli importi da versare all'Organismo in base al valore della lite indicato nella domanda stessa. Tale convocazione potrà avvenire anche attraverso la parte istante;
- allegare alla predetta convocazione copia della domanda di avvio.

## **Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione**

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28*

All'atto di deposito dell'istanza è responsabilità delle parti segnalare per iscritto all'Organismo l'assoggettabilità della controversia ad eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze. Ricevuta la convocazione del Responsabile dell'Organismo, le parti diverse da quella istante, se decidono di partecipare al primo incontro devono:

- comunicare tempestivamente alla segreteria dell'Organismo di mediazione la loro intenzione di partecipare;
- versare l'importo richiesto;
- comunicare il nome dei partecipanti alla mediazione;
- comunicare eventuali diversi recapiti dove ricevere la documentazione o le comunicazioni relative alla mediazione;
- l'indicazione dell'eventuale diverso valore della lite.

### **Articolo 10**

#### **Partecipazione delle parti**

Tutte le parti chiamate in mediazione possono farsi assistere da una o più persone di fiducia, da uno o più avvocati o da uno o più consulenti secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

E' competenza esclusiva delle parti l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo all'ipotesi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza dandone atto a verbale.

La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.



**A.S.A.C.**

## **Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione**

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28*

### **Articolo 11**

#### **Procedimento di mediazione**

La mediazione viene svolta senza alcuna formalità procedurale lasciando al mediatore la scelta del metodo più opportuno per condurre la procedura, tenendo conto delle circostanze del caso e della volontà delle parti.

L'organismo si impegna a far svolgere il primo incontro per un tempo non inferiore a due ore e, se sussistono le condizioni, a proseguire la mediazione nell'ambito della medesima giornata.

Durante il primo incontro il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Nel caso in cui le parti dovessero decidere di non proseguire la mediazione il mediatore dichiarerà conclusa la stessa con un verbale di mancato accordo.

Il mediatore è autorizzato a svolgere incontri congiunti e separati con le parti senza alcun limite di numero e tempo.

Le parti hanno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento di mediazione che le stesse depositano in sessione comune. Non è ammessa la consegna di alcun atto in sessione separata. Il fascicolo, debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, è custodito dal Responsabile dell'Organismo.

Se le parti forniscono documenti al mediatore questi verranno inseriti nel fascicolo della mediazione a disposizione di tutte le parti.

Rimarranno riservate le dichiarazioni rese al mediatore da una parte nelle sessioni separate salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni private.

I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di mediazione, a tale scopo il mediatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo. Ove l'incontro di mediazione, fissato dal Responsabile dell'Organismo, non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante abbia dichiarato di non voler comunque dare corso alla mediazione, la stessa si ha per non effettuata e nessuna dichiarazione verrà emessa né dal mediatore né dal Responsabile dell'Organismo né dalla segreteria dell'Organismo. In questo caso non potrà considerarsi esperimento il tentativo di mediazione.



## **Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione**

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28*

Affinché possa considerarsi esperito il tentativo di mediazione occorre almeno la presenza della parte istante, anche in assenza della parte invitata o viceversa e ciò sia nel caso di assenza ingiustificata sia in caso di mancanza di adesione al tentativo.

In questo caso, anche per le mediazioni di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore può iniziare il procedimento di mediazione con l'unica parte presente e, se del caso, raccogliere la proposta negoziale della parte presente per comunicarla alla parte assente.

In questo caso la proposta si intende formulata dalla parte e non dal mediatore. Ai fini del presente regolamento, l'unico soggetto legittimato a redigere il verbale di mediazione, compreso quello che ha esito negativo, è il mediatore e non la segreteria o il Responsabile dell'Organismo. Solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la segreteria dell'Organismo potrà rilasciare attestato di conclusione del procedimento.

Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il compenso degli esperti nominati dovrà tener conto delle tabelle di riferimento del tribunale di competenza e verrà pagato dalle parti in egual misura. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

### **Articolo 12**

#### **Conclusione della procedura**

La mediazione si considera conclusa quando:

- anche solo una parte decida di non proseguire la mediazione;
- anche solo una parte abbandona la mediazione;
- il mediatore ritiene inutile proseguire la mediazione perché le parti assumono un atteggiamento ostile, si rinchiudono nelle loro posizioni o mantengono un comportamento contrario alle regole della buona educazione o della buona fede;
- le parti non raggiungono l'accordo;
- le parti rifiutano la proposta del mediatore valutativo;
- le parti raggiungono l'accordo.

Se le parti raggiungono l'accordo amichevole, il mediatore provvederà a redigere processo verbale della procedura al quale verrà allegato il testo dell'accordo che le parti provvederanno a redigere personalmente o con l'aiuto dei propri consulenti.

È fatto assoluto divieto al mediatore di redigere l'accordo per conto delle parti. Il verbale della procedura e gli eventuali allegati devono essere sottoscritti dalle parti dinanzi al mediatore che ne certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. Se con l'accordo le parti concludono uno degli

## **Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione**

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28*

atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato a spese delle parti.

Se le parti non raggiungono l'accordo il mediatore provvede a redigere il verbale della procedura.

Se le parti non raggiungono l'accordo il mediatore non formulerà nessuna proposta conciliativa.

Se l'accordo non è raggiunto, anche in assenza di una delle parti, il mediatore, se lo ritiene utile ai fini della conclusione della controversia, può attivare la procedura di mediazione valutativa, come prevista dal successivo articolo 13, informandone il responsabile dell'organismo.

Inoltre, se le parti faranno concorde richiesta di una proposta valutativa in qualunque momento del procedimento, il mediatore informerà tempestivamente il Responsabile dell'Organismo che provvederà a nominare un mediatore valutativo.

Prima di fare ciò il mediatore facilitativo si preoccuperà di informare le parti sulle conseguenze giuridiche di tale richiesta e specificatamente il contenuto dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che così recita:

### **Articolo 13 – Spese processuali**

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

### **Articolo 13**

#### **Mediatore valutativo**

Il Responsabile dell'Organismo, su richiesta del mediatore facilitativo incaricato della mediazione, nomina un mediatore valutativo come previsto nel precedente articolo 12.

Il mediatore valutativo, con l'accettazione dell'incarico sottoscrive la dichiarazione di indipendenza, riservatezza, imparzialità, neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alle parti coinvolte nella mediazione e la loro controversia e la invia al Responsabile dell'Organismo.

Il mediatore valutativo fissa l'incontro con le parti per avere informazioni sulla controversia e sulle richieste delle parti.

Prima di iniziare la trattazione della controversia il mediatore valutativo si preoccuperà di informare le parti sulle conseguenze giuridiche di tale richiesta e specificatamente il contenuto dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che così recita:

#### Articolo 13 – Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

In caso di mancata partecipazione di una parte all'incontro fissato dal mediatore valutativo spetta allo stesso mediatore valutare se sussistano gli elementi necessari per poter procedere alla formulazione della proposta.

#### **Articolo 14**

##### **Formulazione della proposta**

Il mediatore valutativo una volta raccolti, durante gli incontri con le parti, tutti gli elementi necessari formula la sua proposta di conciliazione.

La proposta dovrà essere formulata per iscritto e fatta pervenire alle parti attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano;
- posta elettronica;
- ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

## **Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione**

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28*

Tranne il primo caso, nel quale il mediatore entra in possesso dell'avviso di ricevimento, dovrà essere richiesto alle parti di dare prova del ricevimento della proposta.

Le parti devono far pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

In ogni caso il mediatore valutativo provvede a redigere processo verbale che verrà sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore. Il verbale dovrà riportare l'indicazione della proposta. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione o la loro impossibilità di sottoscriverlo.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

### **Articolo 15**

#### **Obbligo di riservatezza**

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono alle riunioni e agli incontri, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nel corso della mediazione.

Il mediatore, i suoi collaboratori e tutti coloro che prestano il loro servizio all'interno di A.S.A.C. non possono essere obbligati a riferire le informazioni acquisite durante la procedura e a testimoniare in qualsiasi procedimento giurisdizionale.

È ammessa solo la divulgazione di dati statistici, a condizione che essi rimangano del tutto anonimi e comunque non idonei a far riconoscere l'identità delle parti.

### **Articolo 16**

#### **Verbale della procedura**

Il mediatore dà atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di mediazione.

Se il tentativo viene esperito, il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, dà atto dell'esito dell'incontro.

Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo potranno essere recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti che verrà allegato al verbale.

Se l'accordo non è raggiunto, il procedimento di mediazione si può concludere con una proposta del mediatore così come previsto dai precedenti articoli 10, 11 e 12.

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto digitalmente, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

### Articolo 17

#### Indennità

Per il servizio di mediazione fornito dai mediatori A.S.A.C. è previsto, per il primo incontro, il pagamento di un importo a titolo di indennità oltre alle spese vive.

L'indennità comprende:

- spese di avvio del procedimento di mediazione
- le spese di mediazione
- il compenso del mediatore di cui alla Tabella A sotto riportata

SPESE DI AVVIO	
scaglione	imponibile
fino a € 1.000,00	€ 40,00
da € 1.000,01 a € 50.000,00	€ 75,00
oltre € 50.000,00 e indeterminato	€ 110,00

SPESE DI MEDIAZIONE	
scaglione	imponibile
fino a € 1.000,00 o indeterminato basso	€ 60,00
da € 1.000,01 a € 50.000,00 o indeterminato medio	€ 120,00
oltre € 50.000,00 o indeterminato alto	€ 170,00

## **Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione**

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28*

Le spese vive riguardano gli esborsi documentati, da parte dell'organismo, per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale, per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del D.M. 150 del 2023, oltre a tutte le altre spese documentate.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi in tabella relativi alle spese di avvio e di mediazione.

Ad esempio, mediazione del valore di € 20.000,00 che si conclude senza conciliazione al primo incontro e che non prosegue, le parti devono versare, ciascuna

$$\text{euro } 75,00 + \text{euro } 120,00 = \text{euro } 195,00$$

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute, altresì, le ulteriori spese di mediazione come da tabella sottoriportata con una maggiorazione del 10%.

Riprendendo sempre l'esempio precedente, mediazione del valore di € 20.000,00 che si conclude con la conciliazione al primo incontro, le parti devono versare, ciascuna

$$\text{euro } 75,00 + \text{euro } (440,00 - 120,00) + \text{euro } 32,00 = \text{euro } 427,00$$

(vengono detratte le spese di mediazione)

Quando la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, tutti gli importi sono ridotti del 20%.

In caso di conciliazione raggiunta dopo il primo incontro gli importi la maggiorazione è del 25%.

Se la mediazione prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione non opera la maggiorazione del 25%.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi della tabella possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Le indennità sono dovute, in solido, da ciascuna parte che ha aderito al tentativo di mediazione.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice civile e di procedura civile.

Se per qualunque ragione le indennità non fossero state corrisposte prima dell'inizio della mediazione, l'Organismo di mediazione non provvederà al rilascio del verbale di accordo prima del saldo di quanto dovuto.

Il compenso di eventuali esperti o consulenti che siano stati nominati, con il consenso delle parti, per un parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. Tale compenso rimane solidalmente a carico delle parti.

**TABELLA "A"**

VALORE DELLA LITE	imponibile
fino a euro 1.000,00	80,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00

per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%

quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00 salvo conguaglio.

### **Articolo 18**

#### **Modulistica**

La modulistica per la procedura di mediazione e' la seguente:

Domanda di avvio della procedura di mediazione  
Ricevuta di deposito della domanda di mediazione  
Consenso all'avvio della procedura di mediazione  
Accettazione di nomina del mediatore  
Verbale di adesione alla procedura di mediazione  
Verbale della procedura di mediazione.

### **Articolo 19**

#### **Esclusione di responsabilità**

Eventuali responsabilità per atti od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione del procedimento di mediazione non possono essere addebitati all'Organismo di mediazione, al Responsabile dell'Organismo, al mediatore designato o ai loro collaboratori, tranne in caso di dolo o colpa grave.

E' inoltre responsabilità e competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia al procedimento di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- la territorialità della controversia;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenuta nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario e alla legittimazione in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di mediazione e/o mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
- la forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante o consulente;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio ed alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia.



## **Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione**

*iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28*

### **Articolo 20**

#### **Gratuito Patrocinio**

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, oltre a depositare presso l'Organismo di mediazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà allegare alla stessa la seguente documentazione:

- modello ISEE;
- dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione;
- certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti.

### **Articolo 21**

#### **Interpretazione e rinvio normativo**

Il mediatore è tenuto all'applicazione delle norme di questo Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

Qualsiasi altra regola di natura procedurale verrà valutata e applicata dall'Organismo di mediazione. Il procedimento di mediazione è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia e ne produce i relativi effetti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.